

DELIBERA DELLA GIUNTA NAZIONALE

ATTO N. 14/2024 (GN N. 14/2024 del 6 dicembre 2024)

OGGETTO: individuazione delle tipologie di spese e delle attività di volontariato (Volontari sportivi) per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 ss.mm.ii.

LA GIUNTA NAZIONALE**Visto**

- l'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 che prevede al primo comma che *“1. Le società e le associazioni sportive [dilettantistiche], le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”*.
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 che prevede al secondo comma, nella formulazione modificata dal D.L. del 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, che *“2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;*
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 che prevede al secondo comma che *“Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”* per cui ad oggi la disciplina dei volontari degli enti del terzo settore, ossia delle realtà iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore, è contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi del quale *“2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.”*

Considerato

Che le disposizioni sopraindicate, pertanto, non si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, ivi inclusi la UISP Aps, i Comitati Territoriali UISP, Aps i Comitati Regionali UISP Aps, con riferimento ai quali è prevista la possibilità di riconoscere ai volontari alternativamente rimborsi a piè di lista o rimborsi a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a condizione che:

- il rimborso non superi l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

essendo espressamente vietato il rimborso forfettario dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

DELIBERA

1. Rapporto tra rimborso a piè di lista e rimborso forfettario

L'associazione o la società sportiva dilettantistica affiliata UISP, non iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), può liberamente scegliere tra il riconoscere il rimborso a piè di lista o il rimborso forfettario di cui all'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 ma i due rimborsi non potranno mai cumularsi in relazione alla medesima manifestazione e/o evento sportivo.

2. L'identificazione delle attività di volontariato

L'attività di volontariato può essere svolta con riferimento a qualsivoglia attività strumentale alla vita dell'associazione o società sportiva dilettantistica ma il rimborso forfettario può essere riconosciuto esclusivamente per attività strumentali alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla UISP, negli altri casi è possibile ricorrere al rimborso delle spese a piè di lista.

Le manifestazioni e gli eventi sportivi riconosciuti dalla UISP sono le manifestazioni e gli eventi - a cui l'associazione o la società sportiva dilettantistica affiliata partecipa – trasmessi dalla UISP al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e conseguentemente presenti all'interno della sezione loro dedicata del RASD stesso.

Per attività strumentali alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi si possono annoverare quelle proprie dei volontari impegnati nelle seguenti attività:

- 1) tutte le attività che il tesserato potrebbe svolgere a pagamento come lavoratore sportivo e quindi quelle indicate dall'art. 25 comma 1 primo periodo del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e s.m.i. (*atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara*), oltre alle ulteriori mansioni definite con DPCM sulla base dei regolamenti delle FSN-Federazioni sportive nazionali e delle DSA-Discipline sportive associate;
- 2) le attività di promozione, supporto logistico e organizzativo svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- 3) l'assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- 4) gli accompagnatori degli atleti minorenni o con disabilità alle manifestazioni e gli eventi sportivi;
- 5) quanti garantiscono il trasporto di persone o cose in occasione delle manifestazioni e degli eventi sportivi.

L'erogazione del rimborso viene subordinata alla presentazione di una nota di richiesta da parte del volontario nella quale dovranno essere indicate la manifestazione o l'evento sportivo per cui è stata prestata l'attività di volontariato, dettagliate le attività svolte e la tipologia di spese sostenute.

In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, si ricorda che non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

3. La tipologia di spese rimborsabili e la quantificazione del rimborso forfettario

È sempre ammesso il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione o società sportive dilettantistica dietro presentazione di giustificativi di spesa quando previamente autorizzate e inerenti all'attività del sodalizio sportivo.

Con riferimento esclusivo ai rimborsi forfettari, fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è stabilito dagli organi della singola associazione o società sportiva dilettantistica affiliata erogante, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione. Tali valutazioni e le relative determinazioni devono essere assunte con criteri oggettivi, coerenti, rigore e trasparenza.

Con riferimento esclusivo ai rimborsi forfettari, gli stessi possono essere riconosciuti con riferimento alle seguenti spese:

a) spese di trasporto per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva anche nelle sue fasi preparatorie e di chiusura della manifestazione, per gli spostamenti durante lo svolgimento delle stesse e per il rientro al proprio domicilio (*esempio: € 25 per giornata di manifestazione e/o evento nell'ambito del Comune di domicilio del volontario; € 50 per giornata di manifestazione e/o evento in località entro i 150 km dal proprio domicilio; € 100 per giornata di manifestazione e/o evento oltre i 150 km dal proprio domicilio*);

b) spese di vitto (*esempio: con un limite di € 20 a pasto e prevedendo due pasti se l'attività si sviluppa nella mattina e nel pomeriggio con termine minimo alle ore 18:00*);

c) spese di alloggio, qualora in caso di eventi o manifestazioni sportive non sia possibile il ritorno del volontario al proprio domicilio entro la medesima giornata per motivi legati alla distanza e/o per motivi organizzativi/logistici in relazione all'impegno richiesto (*esempio: spese non superiori a € 100*).

4. Adempimenti connessi all'erogazione del rimborso forfettario

Resta in capo al soggetto erogante l'onere di:

- 1) garantire in capo al volontario la copertura assicurativa per i rischi legati alla responsabilità civile (N.B. copertura già prevista dalla vigente Convenzione assicurativa UISP-UnipolSai per i tesserati UISP);
- 2) comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nell'apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo, seguendo le procedure contenute nel Manuale "La Gestione volontari sportivi attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" disponibile all'interno della sezione <https://registro.sportesalute.eu/#/help/guidautente> del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- 3) acquisire dai volontari l'autocertificazione prima di procedere al pagamento del rimborso forfettario atteso che detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021.

5. Lavoro sportivo e volontariato sportivo

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È in ogni caso possibile che un collaboratore retribuito della UISP svolga attività di volontariato in favore di una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata così come possa svolgere attività di volontariato in altro Comitato UISP o a beneficio della UISP Nazionale. Del pari è possibile che un collaboratore retribuito di una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata UISP svolga attività di volontario a beneficio di UISP o di altra associazione o società sportiva dilettantistica affiliata UISP.

La proposta messa al voto è approvata all'unanimità